

**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI  
DELLA PROVINCIA DI AREZZO**

***REGOLAMENTO COMMISSIONI INTERNE***

(Deliberazione Consiliare n. 29 del 26/02/2025)

**Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento**

Il presente regolamento disciplina le modalità per la nomina e il funzionamento delle Commissioni interne di supporto al Consiglio Direttivo dell'Ordine.

Tali Commissioni rappresentano un solido punto di riferimento tecnico, scientifico e culturale alla professione medica. La nuova realtà ordinistica si fonda sulla creazione di molteplici Commissioni, strutturate per aree di competenza, in modo da creare un contributo importante all'attività informativa e formativa della categoria. Il loro impegno è rivolto fra l'altro a rivalutare e tutelare il titolo e l'attività professionale dei medici, a favorire l'aggiornamento culturale e professionale degli iscritti, a garantire una sempre maggiore presenza del medico nelle iniziative pubbliche di confronto, a promuovere la crescita della coscienza professionale fra i colleghi, al fine di individuare e approfondire questioni tecniche importanti per lo svolgimento della professione.

Ogni Commissione può proporre al Consiglio Direttivo dell'Ordine argomenti ritenuti d'interesse, purché essi siano coerenti col programma politico dell'Ordine e finalizzati a produrre documenti e/o workshop sulle materie di interesse professionale che aiutino e tutelino lo svolgimento della professione medica e odontoiatrica.

Gli elaborati prodotti dalla Commissione dovranno, successivamente, essere sottoposti alla valutazione del Consiglio che ne valuterà i contenuti.

**Art. 2 – Denominazione, composizione e durata delle Commissioni**

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine entro il primo quadrimestre dall'insediamento identifica le Commissioni interne permanenti individuando il numero delle stesse e il titolo di ciascuna e definendo contestualmente le materie di competenza che saranno deliberate dal Consiglio stesso

Ciascuna Commissione potrà essere composta da un numero di membri variabile da un minimo di 5 ad un massimo di 10 componenti individuati tra i consiglieri e fra tutti gli iscritti agli Albi professionali dell'Ordine dei Medici chirurghi e Odontoiatri-

Ciascun consigliere potrà partecipare a più Commissioni ma non potrà assumere la funzione di coordinatore/trice in più di due-

### **Art. 3 – Requisiti dei componenti delle Commissioni**

I soggetti chiamati a far parte delle commissioni interne devono possedere una acclarata competenza professionale, tecnica e amministrativa adeguata alle caratteristiche dell'incarico da svolgere.

La Segreteria dell'Ordine fornirà, a tutti gli iscritti all'Ordine, comunicazione relativa alle Commissioni individuate dal Consiglio Direttivo, indicando, al contempo, che gli stessi hanno facoltà di presentare la loro candidatura quali componenti delle Commissioni nelle quali apportare il proprio contributo.

All'iscritto che fa richiesta di inserimento in una Commissione, è richiesto un sintetico curriculum che dovrà trasmettere, via mail, alla Segreteria dell'Ordine, quale attestazione delle competenze acquisite nell'ambito della materia che afferisce alla Commissione d'interesse.

Ogni iscritto che non sia componente del Consiglio, può fare richiesta di partecipare al massimo a due Commissioni.

Il Consiglio direttivo valuterà i curricula e specifiche competenze di coloro che hanno richiesto di partecipare alle singole Commissioni, individuando i componenti delle stesse.

### **Art. 4 – Cause di incompatibilità**

Fatte salve le cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, non può essere chiamato a far parte delle Commissioni:

- chi si trovi in situazione di conflitto di interessi riguardo alla materia oggetto di trattazione da parte della Commissione;
- chi abbia liti pendenti con l'Ordine o sia sottoposto a procedimento disciplinare;
- chi si trovi iscritto nel registro degli indagati, presso le Procure della Repubblica;
- chi ha riportato condanne iscritte o non iscritte presso il Casellario Giudiziale del Tribunale – sezione penale;
- chi sia stato oggetto di revoca della designazione per motivate ragioni comportamentali.

Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità, che dovesse ravvisarsi dopo la nomina, comporterà la decadenza (temporaneo o permanente) quale componente di Commissione.

### **Art. 5 – Funzionamento delle Commissioni**

Il Consiglio Direttivo nominerà, tra i consiglieri e i revisori dei conti, un Coordinatore per ciascuna Commissione, il quale assumerà anche il ruolo di Referente di raccordo fra il Consiglio stesso e la Commissione.

Le sedute delle commissioni sono convocate dal/dalla coordinatore/trice per il tramite dell'ufficio di Segreteria dell'Ordine o, in caso di urgenza, direttamente dal/dalla coordinatore/trice con immediata notifica anche alla segreteria dell'Ordine.

Le sedute delle commissioni si svolgono di norma presso i locali dell'Ordine. In caso di necessità e/o urgenza, le sedute potranno svolgersi al di fuori dei locali dell'Ordine, in ambienti atti allo scopo, su decisione del/della coordinatore/trice.

Il componente più giovane di età fra i presenti di ogni commissione svolge il ruolo di verbalizzante.

Il Consigliere coordinatore di ciascuna commissione ha il compito di relazionare ogni sei mesi al Consiglio Direttivo dell'Ordine sul lavoro della commissione e/o ogni qualvolta debba essere sottoposto al Consiglio un documento che si ritenga in stesura definitiva.

Nel corso dei lavori della Commissione Il/La Coordinatore/trice, in caso di necessità, può avvalersi, temporaneamente ed a titolo gratuito, di figure professionali anche non sanitarie, con specifica competenza sulla problematica emersa. Di questo ne darà specifico avviso al Presidente dell'Ordine.

Tutti i Consiglieri possono partecipare come auditori, formulando proposte che potranno essere esaminate e valutate dai Componenti la Commissione.

#### **Art. 6 – Obblighi dei componenti delle Commissioni**

Ogni componente delle Commissioni è tenuto ad osservare i seguenti obblighi:

- dichiarare l'insussistenza di cause di incompatibilità;
- rispettare gli indirizzi programmatici stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'Ordine, per tutta la durata di appartenenza alla Commissione;
- partecipare personalmente alle riunioni, sedute o attività della Commissione (non è ammessa la delega);
- riferire al/alla Coordinatore/trice della Commissione eventuali attività o iniziative che siano ritenute in contrasto o incompatibili con gli indirizzi programmatici stabiliti dal Consiglio dell'Ordine o con il funzionamento della Commissione;
- informare il/la Coordinatore/trice del sopraggiungere di cause personali, lavorative o istituzionali che gli impediscono la prosecuzione dell'appartenenza alla Commissione, affinché possa eventualmente essere designato un altro soggetto.

L'inadempienza di quanto sopra costituisce comportamento tale da giustificare la revoca dell'appartenenza alla Commissione.

Costituisce inoltre motivo di decadenza l'assenza ingiustificata alle sedute della Commissione protratta per oltre tre convocazioni.

#### **Art. 7 – Carattere onorifico dell'incarico**

La partecipazione alle Commissioni interne non configura alcun rapporto di impiego o di prestazione onerosa a carico dell'Ordine.

L'incarico, a titolo gratuito, ha natura esclusivamente onorifica.

Per eventuali trasferte in rappresentanza dell'Ordine al di fuori del Comune di Arezzo e dei Comuni ad esso limitrofi su esplicito mandato, redatto e sottoscritto dal Presidente dell'Ordine, il componente della Commissione ha diritto al trattamento di trasferta secondo i criteri e nella misura prevista per i componenti degli Organi elettivi dell'Ordine.

#### **Art. 8 – Durata delle Commissioni**

Le Commissioni interne hanno carattere permanente e la loro durata coincide con il periodo elettivo del Consiglio Direttivo che le ha individuate.

Nel corso del mandato del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso, qualora lo ritenesse opportuno, potrà istituire nuove Commissioni, a carattere temporaneo o permanente, individuando i/le rispettivi/e coordinatori/coordinatrici. Per la composizione delle Commissioni di nuova istituzione valgono le regole espone nel presente regolamento.

#### **Art. 9 – Norma finale**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia al Codice di Deontologia Medica, al Codice di comportamento adottato dall'Ordine, in quanto applicabile, e al Piano triennale Anticorruzione e per la trasparenza che, all'atto della nomina o designazione, il soggetto incaricato è tenuto a conoscere.